

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 28 maggio 2014)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: GRAZIELLA CIRIACI

sulla proposta di legge n. 383

a iniziativa dei Consiglieri Badiali, Acquaroli

presentata in data 17 dicembre 2013

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 5 maggio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 383 concernente "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Nevio Lavagnoli nella seduta n. 37 del 5 maggio 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni specificatamente formulate:
 - a) al comma 1 dell'articolo 1 infine è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti professionalmente qualificati;"
 - b) al comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola: "sementi" sono inserite le seguenti: "nonché svolgere, in complementarità con la produzione di cui sopra, l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi";
 - c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"2 bis. Chiunque provvede, in regime di complementarità, alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private è iscritto nella sezione riguardante l'attività principale autorizzata ai sensi dell'articolo 2.";
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le seguenti osservazioni:
 - a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), appare congruo rivedere al ribasso la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento;
 - b) si ritiene opportuno che la Giunta regionale adotti l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico così come già previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della proposta di legge;
 - c) ai fini della tutela del paesaggio, anche in considerazione del positivo riflesso di essa per il settore turistico, si ritiene utile prevedere una disposizione legislativa che salvaguardi anche nelle attività disciplinate dalla presente proposta di legge le zone di pregio paesaggistico.

Il Presidente
(Nevio Lavagnoli)

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

- a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
- b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
- c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti professionalmente qualificati.

Art. 2
(Autorizzazione)

1. Chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal servizio fitosanitario regionale, previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 12 novembre 2009.

3. Nel rispetto della normativa nazionale vigente, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono stabilite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 3
(Requisiti professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del d.lgs. 214/2005, i requisiti di professionalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 sono quelli individuati dal d.m. 12 novembre 2009.

Art. 4
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *soppressa*

Art. 2
(Autorizzazione)

1. Chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, ~~nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi~~, deve ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

2. *Identico*

3. Nel rispetto della normativa ~~nazionale~~ **statale** vigente, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono stabilite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 3
(Requisiti professionali)

Identico

Art. 4
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale ~~e comunitaria~~ **ed europea**

iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20 del d.lgs. 214/2005, il titolare della autorizzazione deve:

- a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
- b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
- c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2002/89/CE o di organismi nocivi non conosciuti;
- d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
- e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
- f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 5

(Formazione professionale)

1. La Regione sostiene la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione degli operatori dell'attività di produzione ortofloro-frutticola e delle piante ornamentali mediante specifici corsi.

2. La Giunta regionale con proprio atto determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6

(Elenco regionale)

1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori di cui al d.lgs. 214/2005, coloro che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono iscritti d'ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:

- a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;

per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20 del d.lgs. 214/2005, il titolare dell'autorizzazione deve:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *soppressa*

e) *identica*

f) *identica*

Art. 5

(Formazione professionale)

Identico

Art. 6

(Elenco regionale)

1. *Identica*

2. L'elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:

a) *identica*

- b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
- c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.

3. Le modalità di iscrizione e cancellazione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7
(Vigilanza e controlli)

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli secondo le modalità di cui al d.lgs. 214/2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare il servizio fitosanitario regionale:

- a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
- c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo regionale;
- d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
- e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Art. 8
(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del d.lgs. 214/2005.

Art. 9
(Costruzione di serre)

1. L'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

- b) *identica*
- c) *soppressa*

3. Identico

Art. 7
(Vigilanza e controlli)

1. Identico

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare il servizio fitosanitario regionale:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie ed **europee** in materia;
- e) *identica*

Art. 8
(Sanzioni amministrative)

Identico

Art. 9
(Costruzione di serre)

Identico

Art. 10
(Attività complementari)

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge l'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.

Art. 11
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 214/2005 e al d.m. 12 novembre 2009.

Art. 10
(Attività complementari)

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge l'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di ~~1.000~~ **400** mq;
- b) *identica*

2. *Soppresso*

Art. 11
(Norma finale)

1. *Identico*